



**REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ  
TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

*Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 552 del 29 dicembre 2023*

# **REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI PER ATTIVITÀ TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023**

## **CAPO I Principi generali**

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Gruppo di lavoro
- Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo
- Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo
- Art. 6 - Centrali di committenza
- Art. 7 - Accordi Quadro
- Art. 8 - Quota del 20 per cento

## **CAPO II Incentivo per lavori**

- Art. 9 - Graduazione della misura incentivante
- Art.10 - Disciplina delle varianti
- Art. 11 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## **CAPO III Incentivo per acquisizione di servizi e forniture**

- Art. 12 - Graduazione della misura incentivante
- Art. 13 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

## **CAPO IV Norme comuni**

- Art. 14 - Principi in materia di valutazione
- Art. 15 - Attività articolate e singole
- Art. 16 - Assegnazioni coincidenti di più attività
- Art. 17 - Attività del personale dirigenziale
- Art. 18 - Riduzione dell'incentivo in caso di ritardi o di incrementi dei costi
- Art. 19 - Liquidazione dell'incentivo
- Art. 20 - Informazione e confronto
- Art. 21 - Modifiche contrattuali
- Art. 22 - Oneri accessori e contributivi
- Art. 23 - Decorrenza
- Art. 24 - Disciplina transitoria

## **CAPO I**

### **Principi generali**

#### **Art. 1**

##### **Oggetto**

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche sono compensi erogati ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento di attività di particolare complessità nell'ambito delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture. La finalità dell'istituto risiede nell'esigenza di favorire l'ottimale utilizzo delle professionalità interne all'Ente e di assicurare un adeguato risparmio di spesa relativi ad eventuali incarichi esterni di progettazione.
2. La materia è regolata dal presente Regolamento e dall'art. 45 del Codice; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
3. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
4. L'importo in oggetto, in particolare, è destinato:
  - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'articolo 3, per una quota dell'80%;
  - b) alle finalità di cui al successivo articolo 8, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
5. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

#### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione**

1. La quota dell'80% di cui al precedente articolo 1, c. 4, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'Ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 richiamato dall'art. 45 del Codice.
2. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche:
  - programmazione della spesa per investimenti;
  - responsabile unico del progetto – RUP;
  - collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento);

- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico (ove necessario).

3. Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

### **Art. 3**

#### **Gruppo di lavoro**

1. L'Amministrazione individua con apposito provvedimento del dirigente/responsabile competente, la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro.

2. Sono indicati i tempi per provvedere, con riferimento alla disciplina della procedura.

3. L'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, dando priorità al personale del Servizio o dell'unità organizzativa cui è affidata l'opera, il servizio o la fornitura, dotati del necessario inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguati ai compiti per cui è nominato, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di affidamento dalla normativa vigente.

4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal dirigente/responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

5. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

6. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

7. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001. Il dirigente/responsabile che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

#### **Art. 4**

##### **Limite soggettivo dell'incentivo**

1. L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'Amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa degli affidamenti previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse destinate a:

- acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione (a titolo di esempio, la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa, ecc.);
- strutture ed impianti tecnologici e/o informatici;
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni incentivate.

#### **Art. 5**

##### **Esclusione dalla disciplina dell'incentivo**

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56;
- c) i lavori in amministrazione diretta.

2. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale. Per le eccezioni, si rinvia agli articoli relativi alla dirigenza e alla disciplina transitoria.

3. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse e alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso, l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualunque sovraincentivazione.

#### **Art. 6**

##### **Centrali di committenza**

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % della quota totale degli incentivi di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice.

2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'articolo 2, comma 2.

3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

### **Art. 7** **Accordi Quadro**

1. In caso di Accordi Quadro, il compenso incentivante si calcola sull'importo, al lordo del ribasso, dell'affidamento di ciascun contratto attuativo.
2. Al personale addetto alla fase di predisposizione degli atti di gara dell'Accordo Quadro, sarà riservata una quota non inferiore al 50% della medesima fase nell'ambito della ripartizione del compenso incentivante relativo a ciascun contratto attuativo.

### **Art. 8** **Quota del 20 per cento**

1. La quota del 20%, la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente, la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile nonché la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno, sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione e sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale che svolge le funzioni incentivante;

2. Le relative somme costituiscono un apposito accantonamento specifico, il cui utilizzo, in armonia con i vincoli sopra indicati, è a potenziale beneficio di tutte le strutture dell'Ente.

## **CAPO II** **Incentivo per lavori**

### **Art. 9** **Graduazione della misura incentivante**

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare e dei relativi importi:

<b>Tipologia opere e lavori</b>	<b>Opere e lavori</b>			
	<b>Valore</b>			
	Fino alla soglia di cui all'art.14, co. 1, lett. a),	Oltre la soglia di cui all'art. 14, co. 1, lett. a) fino a euro 10.000.000	Oltre euro 10.000.000 fino a 25.000.000	Oltre euro 25.000.000
Nuova Realizzazione, Demolizione, Interventi di restauro e di risanamento conservativo, Ristrutturazione edilizia, Ristrutturazione urbanistica, Interventi di riqualificazione e arredo urbano,	<b>2%</b>	<b>1,8%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,4%</b>

Lavori ambientali, altri lavori analoghi.				
Manutenzione straordinaria	<b>1,9%</b>	<b>1,7%</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,3%</b>
Manutenzione Ordinaria	<b>1,8%</b>	<b>1,6%</b>	<b>1,4%</b>	<b>1,2%</b>

**Art. 10**  
**Disciplina delle varianti**

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

**Art. 11**  
**Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
<b>Attività del RUP e suoi collaboratori</b>	<b>Tot. 35 %</b>
<b>Programmazione della spesa per investimenti</b>	<b>Tot. 2 %</b>
<b>Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica</b>	<b>Tot. 7 %</b>
<b>Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali</b>	<b>Tot. 2 %</b>
<b>Redazione del progetto esecutivo</b>	<b>Tot. 9 %</b>
<b>Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione</b>	<b>Tot. 2 %</b>
<b>Verifica del progetto ai fini della sua validazione</b>	<b>Tot. 3%</b>
<b>Predisposizione dei documenti di gara</b>	<b>Tot. 5 %</b>
<b>Direzione dei lavori e collaboratori</b>	<b>Tot. 20 %</b>
<b>Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione</b>	<b>Tot. 5 %</b>
<b>Collaudo / Regolare Esecuzione</b>	<b>Tot. 10 %</b>
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti sono corrispondentemente riparametrate, su proposta del dirigente competente alla liquidazione dell'incentivo attraverso l'attribuzione dell'aliquota non corrisposta alla/e fase/fasi che sono state connotate da profili di maggiore complessità e che hanno implicato un maggiore apporto di professionalità in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento.

### **CAPO III**

#### **Incentivo per servizi e forniture**

##### **Art. 12**

##### **Graduazione della misura incentivante**

1. Gli incentivi per gli affidamenti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione, per interventi di carattere complesso, quando le prestazioni richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, l'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o la necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità.

2. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento e dei relativi importi, anche in riferimento all'Allegato II.14 del Codice:

<b>Servizi e Forniture</b>		
<b>Tipologia servizi e forniture</b>	<b>Valore</b>	
	Fino a euro 1.000.000	Oltre euro 1.000.000
Servizi di ingegneria e architettura; Servizi sociali; Servizi finanziari (servizi assicurativi, bancari ecc.); Servizi informatici e affini; Servizi di consulenza gestionale e affini; Servizi ambientali (bonifiche, scarichi fognari, gestione rifiuti, disinfestazione, servizi analoghi); Servizi cimiteriali; Servizi di gestione delle proprietà immobiliari e pulizia degli edifici; Servizi di gestione della pubblica illuminazione, Servizi educativi; Servizi ricreativi, culturali e sportivi; Refezione scolastica; Servizi analoghi ai precedenti.	<b>2%</b>	<b>1,7%</b>
Altre tipologie di servizio.	<b>1,9%</b>	<b>1,6%</b>
Forniture.	<b>1,8%</b>	<b>1,5%</b>

##### **Art. 13**

##### **Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro**

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

<b>Attività tecnica</b>	<b>Percentuale</b>
<b>Attività del RUP e suoi collaboratori</b>	<b>Tot. 33 %</b>
<b>Programmazione della spesa per investimenti</b>	<b>Tot. 2 %</b>
<b>Redazione del progetto</b>	<b>Tot. 5 %</b>
<b>Responsabilità e predisposizione dei documenti di gara</b>	<b>Tot. 10 %</b>
<b>Direzione dell'esecuzione e gruppo di supporto</b>	<b>Tot. 40 %</b>
<b>Collaudo Tecnico – Amministrativo / Regolare Esecuzione</b>	<b>Tot. 10 %</b>
<b>Totale</b>	<b>100,00%</b>

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura di affidamento non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti da effettuare sono corrispondentemente riparametrate su proposta del dirigente competente alla liquidazione dell'incentivo attraverso l'attribuzione della relativa percentuale alla/e fase/fasi che sono state connotate da profili di maggiore complessità e che hanno implicato un maggiore apporto di professionalità in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento.

## **CAPO IV**

### **Norme comuni**

#### **Art. 14**

#### **Principi in materia di valutazione**

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini dell'attribuzione il dirigente/responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate.

2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura purché vi sia stato l'affidamento e sia stato impegnato l'importo incentivante.

3. In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

4. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal dirigente/responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

**Art. 15**  
**Attività articolate e singole**

1. Qualora un'attività sia svolta da più figure, compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione degli altri soggetti assegnati alla medesima attività e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

**Art. 16**  
**Assegnazioni coincidenti di più attività**

Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

**Art. 17**  
**Attività del personale dirigenziale**

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Nel caso in cui intere attività siano realizzate completamente da personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia fatta salva l'aliquota spettante ai collaboratori rispetto alla fase cui è stata preposta dal personale con qualifica dirigenziale.

**Art. 18**  
**Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo ritenuti dal dirigente competente sull'intervento addebitabili ai soggetti preposti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al Responsabile Unico del Progetto e al personale addetto agli atti di gara, l'incentivo riferito alla predetta fase è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata;
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al RUP nonché ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella allegata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, ritenuti dal dirigente competente sull'intervento addebitabili ai soggetti preposti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al Responsabile Unico del Progetto e al personale addetto agli atti di gara, l'incentivo riferito alla predetta fase è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.
5. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture,

danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella di seguito riportata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

### **Art. 19** **Liquidazione dell'incentivo**

1. Il Responsabile Unico del Progetto provvede a quantificare, in sede di programmazione progettazione attraverso l'inserimento nel quadro economico dell'opera, l'ammontare del compenso incentivante.

2. In sede di aggiudicazione definitiva, il dirigente, responsabile del procedimento di spesa, impegna, quale somma da destinare al compenso incentivante, un importo determinato secondo le modalità del presente regolamento. I criteri seguiti e le modalità di calcolo del compenso incentivante devono risultare dai provvedimenti di impegno del compenso medesimo.

3. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente competente previo accertamento e attestazione dell'esito positivo delle specifiche attività svolte dai componenti del gruppo di lavoro nel rispetto delle tempistiche previste, sulla base di apposita proposta del RUP in ordine alla di suddivisione del compenso tra le diverse figure tecniche e amministrative che hanno contribuito alla realizzazione dell'intervento, in coerenza con gli atti di nomina e costituzione dei gruppi di lavoro. La scheda di ripartizione dovrà indicare le attività effettivamente svolte, il grado di responsabilità rivestito e la percentuale dell'apporto prestato, l'indicazione dell'importo incentivante da liquidare.

4. Il compenso incentivante verrà liquidato in un'unica soluzione dopo l'approvazione del certificato di collaudo, di verifica di conformità o di regolare esecuzione. Ove la durata dell'intervento sia superiore ai sei mesi, il compenso potrà essere liquidato, per quote parziali di acconto, in tre momenti:

a) la quota relativa alle fasi di Programmazione della spesa per investimenti, Progettazione, Valutazione preventiva dei Progetti, Procedure di Gara, potrà essere liquidata dopo l'emissione della determina di aggiudicazione definitiva;

b) la quota relativa alla fase Esecutiva potrà essere liquidata dopo l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;

c) la quota relativa alla fase di collaudo potrà essere liquidata dopo l'approvazione del correlato certificato di collaudo o di verifica di conformità o regolare esecuzione.

5. Per la sola fase esecutiva, ove la stessa abbia una durata superiore di un anno, la relativa quota

potrà essere liquidata con cadenza annuale, in maniera proporzionale agli stati di avanzamento e fino ad un massimo del 80% della quota; il residuo 20% andrà comunque liquidato all'emissione del certificato di collaudo o di verifica di conformità o regolare esecuzione.

6. L'incentivo al RUP e ai suoi collaboratori verrà liquidato in maniera analoga a quanto indicato nei commi precedenti. In caso di liquidazioni per quote parziali, si applicheranno le seguenti aliquote:

- a) 40% insieme alle fasi di Programmazione della spesa per investimenti, Progettazione, Valutazione preventiva dei Progetti, Procedure di Gara;
- b) 48% insieme alla fase esecutiva;
- c) 2% insieme alla fase di collaudo;

7. Nel caso di collaudo in corso d'opera e per opere la cui durata realizzativa superi un anno, si procederà ad una liquidazione della relativa quota per acconti proporzionali agli stati di avanzamento conseguiti, fino ad un massimo dell'80% della quota; il residuo 20% verrà liquidato dopo l'approvazione del certificato di collaudo;

8. Il compenso incentivante viene erogato direttamente al personale dipendente senza la necessità di una confluenza in alcun fondo né di una contrattazione decentrata integrativa, in conformità all'art. 45 del Codice.

9. Nel caso dei contratti di Partenariato Pubblico Privato, e per tutti gli affidamenti (come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli Accordi Quadro) in cui le spese a carico dell'Ente non sono totalmente impegnate all'atto all'aggiudicazione, le somme destinate agli incentivi per le funzioni tecniche sono stanziare nei bilanci di previsione e impegnate in coerenza con l'avanzamento della spesa.

## **Art. 20**

### **Informazione e confronto**

Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

## **Art. 21**

### **Modifiche contrattuali**

In caso di modifica di contratti durante il periodo di efficacia comportanti incremento di spesa nei limiti consentiti e previsti dalla legge, l'ulteriore compenso incentivante è quantificato sull'importo dell'incremento secondo gli stessi criteri dell'opera principale, e deve trovare copertura nel medesimo quadro economico approvato con la variante.

## **Art. 22**

### **Oneri accessori e contributivi**

Gli incentivi disciplinati dal presente regolamento sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione.

## **Art. 23**

### **Decorrenza**

Il presente regolamento si applica alla corresponsione degli incentivi nell'ambito delle procedure e dei contratti per i quali i bandi o gli avvisi di indizione siano stati pubblicati dopo la data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023) e, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi,

nell'ambito delle procedure e dei contratti in relazione ai quali gli avvisi a presentare le offerte sono inviati dopo la data in cui il codice acquista efficacia (1° luglio 2023).

#### **Art. 24**

#### **Disciplina transitoria**

1. Si applica il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, approvato con deliberazione GC 8/2019, ai compensi incentivanti nell'ambito delle procedure di affidamento e dei contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, in conformità a quanto previsto dall'art. 225, comma 8, del d.lgs 36/2023, secondo il quale ai predetti contratti si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Per gli anni dal 2023 al 2026, ai sensi dell'art. 8, comma 5, del d.l. 13/2023 (convertito con la l. 21/04/2023, n. 41) saranno erogati, relativamente ai progetti del PNRR, gli incentivi di cui all'articolo 113 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, anche al personale di qualifica dirigenziale coinvolto nei predetti progetti, sulla scorta delle modalità e dei criteri di ripartizione previsti dal regolamento di cui alla deliberazione GC 8/2019.

---